

Commento al DI 23/2020

CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LER IMPRESE

Art.1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.203/361/Ce, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per l'accesso delle PMI è condizione che queste abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

Il plafond totale della garanzia sarà di 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- la garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento (preammortamenti ammessi: 12, 18 o 24 mesi);
- l'impresa beneficiaria non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2020; e non deve avere esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020;
- l'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra:
 - o il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; oppure
 - o il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi sempre al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.

Cosa si finanzia:

Il finanziamento, coperto dalla garanzia SACE, deve riferirsi a risorse utilizzate in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria) e deve essere destinato a:

- sostenere costi del personale;
- investimenti;
- capitale circolante.

La percentuale di garanzia è pari:

- al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia o con fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l'impegno:

- di non approvare, per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Come si accede:

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria della garanzia svolge rispetto ai seguenti profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il processo si conclude con l'erogazione, da parte del soggetto finanziatore all'impresa, del finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro garantita dallo Stato.

I quattro step per ricevere la garanzia SACE:

- Step 1: L'impresa richiede alla Banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato;
- Step 2: il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online SACE;
- Step 3: Sace processa la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegna un codice unico identificativo (CUI) ed emette la garanzia contro garantita dallo Stato;
- Step 4: il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di Sace contro garantita dallo Stato.

A copertura delle garanzie previste è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l'anno 2020. Resta comunque fermo che l'efficacia della misura va notificata alla Commissione europea, vale a dire che è subordinata alla approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art.2 - Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Si tratta di un articolo dedicato essenzialmente alla rivisitazione del ruolo e del funzionamento di SACE S.p.A., la società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti e che ha in mano anche il controllo di SIMEST attraverso il 76% di capitale.

In pratica, con l'articolo in questione, si riscrive quasi integralmente buona parte dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 che aveva a suo tempo previsto la trasformazione in S.p.A. dell'allora Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero e definito l'attività, in particolare per quanto riguarda il ruolo di SACE per il rilascio di garanzie e l'assunzione di rischi "di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana" (dall'art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 concernente "Disposizioni in materia di commercio con l'estero").

Il "decreto legge liquidità" sinteticamente prevede che:

- gli impegni derivanti dalle attività assicurativa e di garanzia relativi ai rischi definiti "non di mercato" dalla normativa UE siano assunti per il 10 per cento dalla SACE S.p.A. e per il 90 per cento dallo Stato;
- è istituito un Fondo a partire dal 2020 a copertura degli impegni assunti dallo Stato per le garanzie;
- la procedura per il rilascio delle garanzie e di tutta la gestione operativa connessa è stabilita da una convenzione di durata decennale approvata con delibera del CIPE su proposta del Mef di concerto con il Maeci e registrata alla Corte dei Conti;
- i limiti di assunzione delle garanzie sono fissati dalla legge di bilancio sulla base di un piano annuale di attività deliberato dal "Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione" che è appositamente costituito e copresieduto da due Direttori Generali del Mef e del Maeci e composto, oltre i due copresidenti da sei componenti e relativi supplenti nominati con decreto del Mef sulla base delle designazioni di ben sei dicasteri e precisamente: Mef, Maeci, Mininterno, Mise, Mindifesa e Mipaaf.
- Il piano annuale deliberato dal Comitato definisce l'ammontare delle operazioni da assicurare suddivise per aree geografiche e macro-settori evidenziando i casi di particolare rischio (v. trattino successivo) ed è approvato dal CIPE;
- il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti (o gruppi di esse) o paesi di destinazione viene

preventivamente autorizzato con decreto dal Mef sentito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione.

Il nuovo sistema di coassicurazione previsto dal "decreto liquidità" innova l'attuale sistema di garanzie con il decisivo intervento dello Stato che consente di poter assicurare la copertura di operazioni più rilevanti che magari la SACE non aveva la forza economico-finanziaria per sostenere; ciò consente anche di liberare liquidità che la SACE stessa può destinare ad altre operazioni.

E' rilevante la costituzione del neonato Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'export che include anche la partecipazione del Mipaaf, a dimostrazione di come il settore agroalimentare sia ritenuto strategico.

Infine, il complesso articolato prevede che l'insieme delle novità entrino di fatto completamente in vigore solo il primo gennaio 2021 anche se già dall'entrata in vigore del decreto legge e sino a tutto il 2020 vige un regime transitorio che di fatto:

- in via generale conferma – fatto salvo quanto indicato di seguito – che tutte le operazioni già approvate da SACE o che saranno approvate sino al 31 dicembre prossimo e le relative garanzie rilasciate dallo Stato sono regolate in base alle norme vigenti;
- estende il nuovo criterio di riassicurazione a carico dello Stato al 90 per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. per rischi non di mercato;
- rende possibile che lo Stato riassicuri il 90% degli impegni che verranno assunti da Sace a partire dal 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020;
- prevede un regime speciale per determinati investimenti, ammettendo per legge alla garanzia in particolare alcune operazioni del settore crocieristico e della difesa, pur entro determinati limiti.

Da segnalare che l'articolo 2 integra l'articolo 1 del "decreto legge liquidità" laddove esso prevede (con l'articolo 14-bis introdotto al decreto legge n. 269/2003) la nuova forma di operatività della SACE finalizzata al sostegno ed al rilancio dell'economia introducendo la garanzia dello Stato a prima richiesta in favore di SACE per gli impegni assunti a favore di banche ed istituzioni finanziarie per finanziamenti verso imprese italiane fino ad un massimo di 200 miliardi di euro. La copertura di tale onere è garantita appunto dal Fondo istituito dall'articolo 1, comma 14 del "decreto legge liquidità".

Art.3 - SACE S.p.A.

In base ai nuovi obiettivi affidati a SACE S.p.A. di stabilizzazione e rilancio dell'economia nonché di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, l'articolo 3 modifica in maniera conseguenziale al nuovo contesto la *governance* della SACE stessa. Il tutto prevedendo modalità di accordo e condivisione con lo Stato ed in particolare con i Dicasteri competenti del Governo e l'azionista di controllo cioè Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Di particolare rilievo le disposizioni concernenti la necessità di coordinamento, con il Mef, sugli strumenti di rilancio degli investimenti e di recupero crediti nonché, per quanto riguarda l'attuazione delle misure di internazionalizzazione delle imprese; in questo caso il coordinamento è previsto sia con Mef che con Maeci.

Pure rilevante l'indicazione che SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, deve tenere conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese previste dalla apposita "Cabina di regia" co-presieduta dal Maeci e dal Mise.

CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4 – Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La norma è finalizzata ad agevolare la conclusione di alcuni contratti disciplinati dal Testo Unico Bancario e Creditizio (contratti di credito, contratti quadro per servizi di pagamento, contratti per servizio di trasferimento), per i quali la legge impone l'utilizzo della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, disponendo che per i suddetti contratti conclusi con la clientela fra la data del 9 aprile 2020 ed il termine dello stato di emergenza, il requisito suddetto è soddisfatto anche se il cliente esprime il proprio consenso con semplice e-mail o altro strumento idoneo (es: fax). Il documento cartaceo verrà consegnato alla cessazione dello stato emergenziale. Con le stesse modalità il cliente può esercitare anche il diritto di recesso.

Art.5 – Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019

E' previsto il differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 – Codice della crisi e dell'insolvenza – al 1° settembre 2021, ferme restando le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, già in vigore.

Originariamente, in base all'iniziale formulazione dell'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019, l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, sarebbe dovuto avvenire il 15 agosto 2020.

Questo rinvio si giustifica con la necessità di evitare che il Codice, in un momento di crisi di disponibilità delle risorse economiche per ristrutturazioni significative del debito, possa non raggiungere il suo obiettivo. Resta comunque il nodo delle misure di allerta che, anche con il rinvio al prossimo anno, avranno come riferimento bilanci colpiti dalla crisi, con il rischio di produrre una esplosione di procedure concorsuali di difficile gestione.

Come in precedenza ricordato, resta peraltro ferma l'efficacia di alcune disposizioni già entrate in vigore, come ad esempio la modifica dell'articolo 2086 codice civile (che prevede il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi della stessa e della perdita della continuità aziendale), le nuove disposizioni sugli assetti organizzativi societari, la disciplina sulla responsabilità degli amministratori e quella sulle nomine degli organi di controllo.

Da ultimo, si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza all'emananda normativa di attuazione della direttiva UE n. 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Art.6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale di società

Al fine di contenere gli effetti negativi per le imprese derivanti dall'eccezionalità della crisi economica, sono introdotte delle misure dirette alla disapplicazione di alcune disposizioni del codice civile che, in caso di riduzione per perdite del capitale sociale di Spa ed Srl, impongono in capo agli organi societari alcuni precisi doveri. Più in particolare, è disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino alla data del 31 dicembre 2020, per gli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c., i quali stabiliscono che, nel caso in cui il capitale si riduca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ed entro l'esercizio successivo non si riesca a ridurre la perdita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio debba ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

E' altresì sterilizzata la previsione secondo cui, qualora per la perdita di oltre un terzo del capitale quest'ultimo si riduca al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società.

Art.7 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Altra importante deroga è stabilita in materia di redazione di bilancio per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, segnatamente per l'applicazione del principio della continuità aziendale, ex art.2423-bis, c.19 n.1 c.c., in relazione al quale la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. In base all'art.7 del decreto, invece, il principio deve comunque ritenersi soddisfatto qualora risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. La stessa disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Art.8 – Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Anche in materia di finanziamenti a favore delle società, in particolare per i finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, è disposta la disapplicazione degli artt.2467 e 2497 quinquies c.c., che riguardano la postergazione, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Art. 9 – Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

L'articolo 9 contiene 4 misure:

- 1) proroga di 6 mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020;
- 2) con riferimento ai concordati ancora non omologati, è consentita la presentazione di una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di

concordato, nella quale il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;

3) sempre con riferimento ai concordati non omologati, viene prevista la possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento prospettati all'inizio della proposta e nell'accordo di ristrutturazione, differendo di 6 mesi al massimo i termini stessi;

4) nei concordati in bianco e cioè in continuità, viene concessa al debitore una proroga di 90 giorni degli originari termini, laddove in scadenza, senza possibilità di ulteriori proroghe, purché il debitore, nell'istanza di concessione della proroga stessa, abbia richiamato tutti gli elementi che l'hanno resa necessaria e soprattutto i fatti sopravvenuti in relazione all'epidemia.

Art. 10 – Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Tutti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Con una unica eccezione limitata ai casi in cui il ricorso è stato presentato dal Pubblico Ministero ed è accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa.

Lo scopo della norma è quello di “alleggerire” la pressione sugli imprenditori che potrebbero essere destinatari di istanze di fallimento, anche strumentali, avanzate da terzi. Tra l'altro il rischio sarebbe anche quello di una dispersione del patrimonio produttivo, senza un effettivo beneficio o vantaggio dei creditori. A ciò aggiungasi che la liquidazione dei beni rischierebbe di realizzarsi in un mercato non normale e quindi sotto la spinta di forti tensioni speculative. Il blocco avrà durata temporanea, trascorsa la quale le istanze potranno essere nuovamente presentate.

Per non compromettere, però, la tutela della parità di condizioni, tra i creditori, si prevede che nel corso dei quattro mesi di “blocco” dei fallimenti, sono “sterilizzati” i termini del conteggio dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai fini della ammissibilità dell'istanza di fallimento e quello del computo dei termini utili per la presentazione dell'azione revocatoria.

Il soggetto legittimato, se è ancora interessato, dovrà proporre una nuova istanza dopo il 30 giugno 2020, ma, se a questa nuova istanza fa seguito la dichiarazione di fallimento del periodo di sospensione non si tiene conto né ai fini dell'articolo 10 legge fallimentare (in base al quale il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa può essere pronunciato solo entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese), né per la decadenza dall'azione revocatoria ai sensi dell'articolo 69-bis legge fallimentare. Nulla è previsto, invece, per la retrodatazione del cosiddetto “periodo sospetto”, sicché alcuni atti dispositivi, posti in essere dal debitore, potrebbero sottrarsi all'azione revocatoria fallimentare a causa della improcedibilità della prima istanza per la dichiarazione di fallimento.

Da ultimo, per completezza di esposizione, preme evidenziare che il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo tale da riconoscere anche a questi ultimi un lasso temporale sufficiente a valutare la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa.

Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La norma dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali, ogni altro titolo di credito o atto avente efficacia esecutiva. La sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, opera a beneficio di tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di levare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni). La sospensione si riferisce ai termini per la presentazione del pagamento, ai termini per la levata di protesto o delle constatazioni equivalenti, nonché ai termini previsti dalla legge sugli assegni bancari in caso di mancato pagamento di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, per l'iscrizione del traente nel registro degli assegni irregolari e su quelli per il preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni (artt. 9 e 9 bis L.n.386/1990). Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio, da parte dei pubblici ufficiali, dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 al 9 aprile 2020: ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Art.12 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

Il decreto-legge n.18 del 2020 aveva già esteso ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti i benefici del cosiddetto “Fondo Gasparrini” e cioè la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per la prima casa sino a 18 mesi senza penalità e costi aggiuntivi. L'accesso ai benefici è ammesso per nove mesi ed appunto a lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertificano di aver perso più del 33% di fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Essendo sorto un dubbio sulla possibilità che possano accedere a tale beneficio anche le ditte individuali e gli artigiani, l'articolo 12 del “decreto legge liquidità” ha previsto una norma chiarificatrice in tal senso. L'intento del legislatore è esplicitato nella relazione illustrativa al decreto-legge.

Il comma 1 dell'articolo 12 quindi precisa che per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 54, comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020 si intendono “i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto legge n. 18 del 2020”.

Purtroppo tale formulazione dell'articolo sembra non del tutto centrare l'intento di chiarificazione della norma. Infatti i “soggetti” citati all'articolo 27, comma 1 sono, come si ricorderà, i “liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020” nonché i “lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data”. Si tratta di un aspetto formale che molto probabilmente dovrà essere corretto nella conversione del decreto.

L'articolo 12 inoltre precisa che l'accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 - Fondo di Garanzia per le PMI

Preliminarmente si rileva che il presente articolo 13 sostituisce l'articolo l'art. 49 del D.L. c.d. "cura Italia" 18/2020

Le disposizioni di cui al presente articolo (in quanto compatibili) si applicano anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca (ex art. 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102).

Conseguentemente:

- la garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito, ovvero senza costi;
- fino a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito;
- copre l'80% del finanziamento, con durata non superiore a sei anni;
- i finanziamenti sono finalizzati a sostenere: capitale circolante, investimenti e la rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Sono assegnati all'Istituto 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Si prevede che fino al 31 dicembre 2020 (in deroga alla vigente disciplina del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 663 del 1996) la garanzia del Fondo PMI è concessa:

- a titolo gratuito;
- fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
- a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Le percentuali di copertura sono le seguenti:

- 90%, senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo, per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a:
 - il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019 l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - il 25 % del fatturato del beneficiario nel 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. In tal caso l'anzidetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui sopra, la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dai Confidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108 del TFUE. Fino alla autorizzazione della Commissione Europea le percentuali di copertura sono incrementate all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.

- Possono essere garantite anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (ex art. 186 bis del regio decreto n. 267/1942), o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione (ex art. 182 bis del regio decreto 267/1942) o hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 dell'anzidetto regio decreto, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi alla applicazione delle misure di concessione, e la banca possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

- 100% (anche in riassicurazione) senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti concessi da Banche e intermediari finanziari fino a 25mila euro a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:

- durata fino a 6 anni;
- 2 anni di preammortamento;
- 80% di copertura (90% di riassicurazione) per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate. Ciò significa che finanziamenti per liquidità di durata superiore a 6 anni potranno comunque essere garantiti all'80%.

Saranno coperti all'80% (90% di riassicurazione dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale di copertura dell'80%) anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione.

Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia per le PMI sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

Da ultimo, sono state riproposte le disposizioni già contenute nell'articolo 49 del DL n. 18/2020 c.d. “cura Italia” relative al rafforzamento del Fondo di garanzia e sono state introdotte ulteriori disposizioni che, in sintesi, riguardano: i) la possibilità di garantire operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020; ii) il rafforzamento dell'intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti.

CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Artt.15, 16 e17

Il Regolamento 2019/452/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, istituendo un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti dell'Unione, prevede che, conformemente agli impegni internazionali assunti, l'Unione e gli Stati membri possono adottare per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.

Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla previsione regolamentare attraverso il decreto-legge 1.3.2012, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 11.5.2012, n. 56. Inizialmente la c.d. *golden power* presidiava i settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con tali disposizioni che si commentano, viene estesa la cosiddetta *golden power*, che si sostanzia in un diritto di veto che il Governo italiano si riserva di esercitare su operazioni di acquisizione di quote azionarie parziali o complessive di aziende strategiche per l'economia nazionale.

L'area di intervento viene allargata al settore assicurativo, a quello del credito, alla finanza, all'acqua, alla salute, alla sicurezza alimentare e alla cybersicurezza.

Il settore alimentare viene pertanto "eretto" a settore strategico, che non può essere esposto al rischio di essere sottratto al controllo italiano con possibilità che la produzione venga esportata in altri Paesi. L'intervento del Governo potrà esercitarsi, a tutela e difesa dell'interesse generale, o nel senso di opporsi completamente all'operazione, oppure imponendo condizioni da rispettare per autorizzare le modifiche degli assetti economici e societari dell'azienda.

L'intervento, però, dovrà avvenire nel rispetto della normativa europea sulla concorrenza.

La Commissione Europea ha affermato che l'esercizio della *golden power* è ammesso solo se si fonda su criteri oggettivi, stabili e resi pubblici e se è giustificata da ragioni di interesse generale. Per questo la libera circolazione di capitali è ammessa, ma non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria. L'applicazione di questa prerogativa dello Stato membro deve rispettare il principio di proporzionalità.

In estrema sintesi, il meccanismo funziona sulla base di una notifica che le imprese (extra UE) che intendono acquisire partecipazioni in società strategiche italiane, devono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegando una informativa completa sull'operazione che intendono compiere. A fronte di ciò, il Governo può esercitare i seguenti poteri:

- a) imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto di qualsivoglia titolo di partecipazione di altre società (estere) che svolgono attività di rilevanza strategica;
- b) veto all'adozione di delibere, atti o operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di esse o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede, ecc.;

c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere gli interessi nazionali.

Gli articoli 15, 16 e 17 del decreto qui in commento, provvedono ad estendere i poteri spettanti allo Stato in questo ambito, al fine di prevedere strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, come quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al di sotto delle medie attuali, di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società. Per questo fino al 31 dicembre 2020, per tutte le società giudicate strategiche, si ampliano gli obblighi di notifica in merito ad operazioni di acquisto di partecipazione in società strategiche e che abbiano come effetto modifiche della titolarità, del controllo, o della disponibilità di attivo o il cambiamento della loro destinazione da parte di soggetti esteri, inclusi quelli facenti parte della UE. Viene prevista la possibilità per la Presidenza del Consiglio di intervenire, anche di ufficio, ed esercitare la golden power anche su operazioni non notificate.

Viene riconosciuta (art. 17) la possibilità per Consob di ampliare gli obblighi di comunicazione per le partecipazioni cosiddette rilevanti, anche per società che non abbiano "elevato valore corrente di mercato" e di abbassare le soglie previste dall'articolo 120 del decreto legislativo 58/1998, per l'obbligo di informativa sulle operazioni, in caso di acquisizione anche del solo 5 per cento del capitale sociale, per società con azionariato particolarmente diffuso.

CAPO IV – MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi

L'art.18, ponendosi nel solco delle precedenti sospensioni accordate con gli artt. 61 e 62 del D.L. n.18/2020, dispone la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'IVA;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Con riguardo in particolare alla sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali, si rileva che la disposizione in esame –a differenza di quella contenuta nel precedente decreto-legge n. 18/2020- non fa più riferimento all'autoliquidazione per individuare gli oneri sociali oggetto della sospensione.

La predetta sospensione dei versamenti è concessa alle seguenti condizioni:

- a) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per

cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020, e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020;

b) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020, e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020;

c) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

d) per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa la sospensione è disposta relativamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, relativamente all'IVA, la sospensione opera a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, qualora abbiano subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Tutti i versamenti sospesi, di cui alle predette lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

In ordine ai soggetti destinatari della sospensione dei versamenti, di cui alle lettere a), b), c), ed e), ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, comprese quelle agricole titolari di reddito agrario, come già indicato in relazione prima delle sospensioni concesse, riferita ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 (limite di 2 milioni di ricavi o compensi), di cui all'art. 62, c.2, del D.l. n. 18/2020 (v. circ. conf. prot. n. 148 del 19/03/2020). Sul punto v. Resp. 2.2.2 Circ. AdE n. 9/E del 13/03/2020.

Per quanto attiene alla determinazione del valore del fatturato va fatto riferimento alla fatture emesse per le operazioni effettuate, a norma dell'art.6 del DPR n. 633/72. Per cui, devono essere prese in considerazione le fatture che riportano la data di effettuazione dell'operazione nei mesi di marzo o di aprile, che hanno concorso alla liquidazione Iva degli stessi mesi, a prescindere dalla data di trasmissione della fattura allo SdI che può avvenire entro 12 giorni dall'effettuazione

dell'operazione (fattura immediata, ex art 21, c. 4) ovvero entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alle fatture differite, ex art. 21, c.4, lett. a) del DPR n. 633/72. Si ricorda che le fatture devono essere, comunque, registrate con riferimento al mese di effettuazione della operazione. Peraltro, stando alla lettera della norma, nel fatturato si ricomprendono anche quelle emesse per le cessioni di beni ammortizzabili e per i passaggi interni tra attività separate (ex art. 36 del DPR n. 633/72), a differenza del volume d'affari dal quale vanno escluse quest'ultime fattispecie.

Anche per la determinazione dei corrispettivi va fatto riferimento al giorno dell'effettuazione dell'operazione che coincide con la memorizzazione e trasmissione telematica mediante registratore telematico (RT) o con la registrazione dei corrispettivi prevista attualmente per coloro che effettuano la trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico, e per i soggetti esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex D.M. 10 maggio 2019, tra i quali rientrano gli agricoltori in regime speciale di cui all'art. 34 del DPR. n. 633/72, ovvero per i periodi in cui non era previsto l'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi.

La sospensione accordata agli enti commerciali, di cui alla predetta lett. d), sempre per i mesi di aprile e maggio, si ritiene riguardi anche le associazioni sindacali e di categoria, considerate le finalità del provvedimento. Va da sé che se l'ente svolge anche attività d'impresa, in modo non prevalente od esclusivo, la sospensione opera, con riferimento all'attività commerciale, nei limiti dei ricavi e del fatturato sopra indicati.

L'art 18 in commento si incarica anche di raccordare le disposizioni sulla sospensione de qua con quelle previste dall'art. 8, c. 1, del D.L. n. 9/2020, come integrato dall'art. 61, c. 2, del D.L. n.18/2020, che prevedono la sospensione dal 17 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA (per quest'ultima, la sospensione riguarda i versamenti dovuti fino al 31 marzo 2020), per alcune categorie di imprese, maggiormente danneggiate dagli eventi epidemiologici, tra cui quelle del settore turistico-ricettivo, incluse le imprese agrituristiche. Orbene, il comma 8 dell'articolo in commento dispone che per tali soggetti restano ferme tali disposizioni che prevedono la sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali fino al 30 aprile 2020, indipendentemente dai limiti di ricavi e compensi e dal livello del fatturato, con ripresa della riscossione a partire da maggio 2020 (salvo che per le associazioni sportive per cui la sospensione è prevista fino a 31 maggio). Pertanto, per la sospensione dei versamenti IVA dovuti entro il 16 aprile si dovrà procedere alla verifica del calo del fatturato, come sopra indicato. Così pure per la sospensione per il mese di maggio 2020, per tutti i versamenti oggetto di sospensione.

Sul punto, si segnala, altresì, che in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") è stata approvata, (in prima lettura al Senato del provvedimento, con voto di fiducia), con l'introduzione all'art.78 del comma 2-quinquiesdecies, l'estensione della sospensione dei predetti versamenti ex art. 61, c.1, (ritenute e contributi previdenziali), relativi alle imprese maggiormente danneggiate dagli eventi epidemiologici, anche alle imprese florovivaistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 15 luglio 2020. Per l'IVA la sospensione verrebbe accordata per i versamenti compresi tra 1° aprile e il 30 giugno 2020. Vista la sovrapposizione delle predette norme, circa la tipologia dei versamenti ed i periodi di sospensione, è probabile che si arrivi

a coordinare quest'ultima previsione con le disposizioni del D.L. n.23/2020, in linea con le indicazioni contenute nella relazione al maxiemendamento al DL 18 della ragioneria generale dello Stato.

Art.19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

Con l'art. 19, in sostituzione del precedente comma 7 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020 (v. circ. Conf. Prot.148 del 19/03/2020 e n.16209 del 06 aprile 2020), si dispone la sospensione dell'esecuzione delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui redditi di lavoro autonomo e alcuni redditi d'impresa. Nello specifico è stabilito che i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia che percepiscono ricavi e/o compensi possono non subire la ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, al ricorrere congiunto di una duplice condizione:

- a) devono aver registrato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Come chiarito dalla circolare n.8 del 2020, ai fini della verifica del predetto limite non rilevano i ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli ISA e dei conseguenti adeguamenti per migliorare la propria posizione fiscale (dunque si assumono i ricavi e compensi spontaneamente raggiunti dal contribuente nel corso del periodo d'imposta precedente);
- b) nel mese precedente non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il non assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto dei ricavi e dei compensi percepiti riguarda il periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 (in luogo dell'originaria scadenza del 31 marzo 2020). Le ritenute che risentono della sospensione sono quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, nonché le ritenute sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, come chiarito dalla circolare n.8 del 2020:

- a) omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica);
- b) laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non devono valorizzare con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non devono compilare il blocco "DatiRitenuta" (Cfr. "Specifiche 29 tecniche - Versione 1.6", allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922);
- c) in forza della specifica previsione normativa, devono indicare nella "Causale" della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 23 del 2020». Ovviamente chi ha emesso fatture nel periodo successivo al DL 18/2020 e fino al 31 marzo 2020 ha operato correttamente se ha richiamato nella causale di cui si discute il precedente articolo 62 del DL 18/2020. Residua il problema dei documenti emessi nel periodo dall'1 aprile 2020 all'8 aprile 2020, rispetto al quale in vigore del precedente articolo 62 è ipotizzabile la mancata indicazione della scelta di non subire la ritenuta d'acconto. Orbene, stante la chiara disposizione dell'articolo 19 del DL 23/2020, è chiaro che anche nel periodo 1 aprile/8 aprile è data facoltà ai contribuenti di optare per la mancata effettuazione della ritenuta. È dunque auspicabile un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria che dica in che

modo, sul piano meramente operativo, il sostituto possa dare comunicazione al sostituto di tale intendimento, dovendosi modificare i precedenti documenti emessi (di fatto, le eventuali fatture emesse nel predetto periodo devono essere rettificate e non indicare più il calcolo della ritenuta fiscale, dovendosi comprendere se è possibile operare con una semplice sostituzione del documento, soluzione sicuramente plausibile per le fatture analogiche, o ancora con una semplice comunicazione a mezzo PEC, ovvero dover procedere all'emissione di una nota di credito per annullare la precedente fattura e immediatamente produrne una priva dell'indicazione delle ritenute).

La norma poi dispone che i contribuenti interessati dalla sospensione provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per tale adempimento sarà l'amministrazione finanziaria ad individuare il codice tributo da utilizzare.

Come già detto, l'articolo 19, c.2, provvede, poi, ad abrogare espressamente l'art.62, c.7, che disciplinava la sospensione delle ritenute fino al 31 marzo 2020.

Art. 20 - Metodo previsionale acconti imposte

Come è noto, il versamento degli acconti può essere fatto sia in funzione del metodo c.d. "storico", ossia sostanzialmente sulla base dell'imposta dell'anno precedente al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute, oppure in funzione del metodo c.d. "previsionale", utilizzabile qualora il contribuente abbia notato una riduzione del proprio reddito e possa stimare, con ragionevole certezza, una riduzione del relativo reddito di periodo. Ovviamente il metodo previsionale ha una componente di rischio, posto che in caso di erronea previsione (con dunque omissione o insufficiente versamento dell'acconto), il contribuente è esposto all'irrogazione degli interessi e della sanzione piena (salvo che in sede di saldo, non si proceda prioritariamente al ravvedimento dell'ammontare di acconto "mancante").

In considerazione dell'attuale crisi emergenziale e della probabile conseguente riduzione dei redditi dei contribuenti, il legislatore ha previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP, applicando il metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che l'acconto sia comunque versato in misura pari almeno all'80% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La previsione al momento concerne solo gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art.21 - Rimessione in termini per i versamenti

La norma stabilisce semplicemente che i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 60 del D.L. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. In sostanza, considerato il periodo emergenziale, la norma ritiene regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle P.A. con scadenza al 16 marzo 2020 (e che inizialmente erano stati prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60, D.L. 18/2020), se eseguiti, appunto, entro il 16 aprile 2020. La regolarità stabilita per norma consente di procedere al pagamento senza sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, anche all'amministrazione finanziaria è impedita l'irrogazione di

sanzioni e interessi per i versamenti eseguiti dopo il 20 marzo 2020 e fino all'8 aprile 2020. Residua il caso ipotetico di contribuenti che dopo il 20 marzo hanno eseguito il versamento in ravvedimento, per contenere le sanzioni. In tali ipotesi si ritiene che i contribuenti potranno legittimamente procedere alla modifica del modello F24 mediante il sistema Civis.

Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Trattasi di una disposizione di proroga dei termini per alcuni adempimenti che riguardano la C.U. (Certificazione Unica). In particolare, l'articolo 22 stabilisce che per l'anno 2020:

- a) il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo è prorogato al 30 aprile;
- b) la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 aprile.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio, in riferimento ai sostituti titolari di partita IVA) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 (31 ottobre 2020).

Art.23 - Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, emessi nel mese di febbraio 2020

Com'è noto, la normativa degli appalti/subappalti è stata profondamente modificata dal DL 124/19, con particolare riguardo alle casistiche di appalto di ammontare superiore a 200 mila euro, caratterizzato dal prevalente impiego di mano d'opera e dall'uso di beni strumentali del committente. Si rammenta che la circolare n. 1 del 2020 ha chiaramente sottolineato che si prescinde dalla denominazione formale di "appalto" o "subappalto", dovendosi avere riguardo alla sostanza del rapporto esistente e alla relativa esistenza delle condizioni richieste dalla norma. Ciò posto, tra le altre previsioni è stabilito che il committente proceda a diversi adempimenti tra cui il controllo dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente che l'appaltatore deve effettuare sui redditi di lavoro dipendente, salvo che venga prodotta la dichiarazione unica di regolarità fiscale (DURF), da cui risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 17 bis, c.5, del D.Lgs. n. 241/97. L'art. 23 interviene sul punto prevedendo, per i certificati emessi entro il 29 febbraio 2020, la conservazione della relativa validità fino al 30 giugno 2020.

Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa

Al fine di non compromettere la fruizione dei benefici fiscali connessi all'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale (o anche al riacquisto), in considerazione degli inevitabili ritardi che l'emergenza Covid 19 comporta nella conclusione delle trattative di compravendite, il legislatore interviene sospendendo, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che incidono sul riconoscimento delle agevolazioni "prima casa". Trattasi in particolare:

- del termine di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione di cui alla Nota II bis, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986;

- del termine di un anno per il riacquisto dell'abitazione principale, nel caso di cessioni della precedente abitazione avvenuta entro i cinque anni dal precedente acquisto, su cui si era fruito dell'agevolazione;

- del termine di un anno, a decorrere del nuovo acquisto con "agevolazione", per la vendita del vecchio immobile ancora in possesso.

La norma poi sospende sempre fino al 31 dicembre 2020 anche il termine di un anno per il riacquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 7, L. 448/1998.

Da segnalare che al momento il legislatore non interviene nell'ambito delle detrazioni riferite agli interessi sui mutui per l'acquisto o costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale, laddove comunque sussistono specifiche disposizioni temporali da rispettare per l'ottenimento del beneficio fiscale, dovendosi infatti adibire l'immobile ad abitazione principale entro tassativi termini a decorrere dall'acquisto o dalla conclusione dei lavori.

Art.25 - Assistenza fiscale a distanza

Con la disposizione in commento, recependo un'apposita richiesta formulata dalla Consulta nazionale dei CAF, si prevedono, fino alla fine del periodo dell'emergenza, nuovi strumenti per la presentazione delle dichiarazioni 730 e dei modelli ISEE Red, ecc., ai CAF e della relativa documentazione, al fine di agevolare il lavoro di assistenza a distanza. E' pertanto, ad esempio, autorizzata la predisposizione del mod.730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche, anche attraverso l'uso di dispositivi mobili (smartphone, ecc.) per l'invio delle autorizzazioni, ferma restando la regolarizzazione della documentazione alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza

Sul punto, per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare del CAF Confagricoltura, prot. n.12, del 9 aprile u.s.

Art.26 - Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo 26 stabilisce che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Al momento non sono state previste tempistiche diverse per gli adempimenti riferiti al terzo e al quarto trimestre 2020.

Art.28 – Modifiche all’art.32-quater del decreto-legge n.124 del 2019

Con l’articolo in esame sono apportate apposite modifiche alla disciplina prevista dall’art.32-quater del D.L. n.124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici (v. circ. conf. prot. 440 del 30/12/2019). In particolare, le modifiche riguardano l’ambito di applicazione della disciplina degli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, il chiarimento sulle modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, la disciplina del regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice e del regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.

Art.29 – Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

All’articolo 29, comma 1, è previsto che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, decreto legislativo n. 446 del 1977, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal Ministro dell’Economia e delle finanze 23.12.2013 e dai successivi decreti attuativi. Pertanto, l’obbligo di eseguire depositi e notifiche con modalità telematiche si estende ora anche a quelle parti processuali che si sono già costituite in giudizio con modalità analogiche. La disposizione trova applicazione altresì al deposito dei provvedimenti giurisdizionali.

Il comma 2 del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria della Commissione Tributaria o la Cancelleria competente. E’ evidente la ratio della norma che tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali, ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto. Con il terzo comma, vengono invece riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori (articolo 67, comma 1 del dl 18/2020) è anticipato all’11 maggio 2020, che rappresenta il termine di sospensione fissato dall’articolo 37 del presente decreto.

Art.30 – Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione

Viene esteso il credito d’imposta introdotto dall’art.64 del DL 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, includendo anche quelle per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari), per l’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori da agenti biologici o per garantire la distanza

di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono compresi detergenti mani e disinfettanti. Con decreto del MISE, d'intesa con il MEF, adottato ai sensi dell'art.64 del DL 18/2020, sono stabiliti anche criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art.33 – Proroga organi enti e rendiconti

Sono prorogati gli organi amministrativi e di controllo di organismi ed enti pubblici di cui all'art.1, c.2. della L.196/2009, ovvero di quelle amministrazioni pubbliche indicate come tali a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ad eccezione di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché ad esclusione delle Società. Per tali enti, il termine di *prorogatio* di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza, stabilito dal DL n.293 del 1994, è ulteriormente prorogato fino al termine dello stato emergenziale. Sono rinviate al termine dello stato emergenziale anche le procedure di rinnovo se in corso, con contestuale proroga degli organi.

Art.34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi

Art.35 - PIN INPS

La disposizione consente all'INPS di rilasciare il PIN per l'accesso ai servizi telematici in maniera semplificata fino al termine dell'attuale stato emergenziale, ferma restando la verifica dell'identità del soggetto richiedente, con riconoscimento diretto o con riconoscimento facciale da remoto, al termine del periodo di emergenza (cfr. Messaggio INPS n. 1381 del 26/03/2020).

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art.36 – Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

L'articolo 36 ha previsto la proroga dal 15 aprile all'11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. Di conseguenza, è stato differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale (originariamente previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato, dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020 in cui i capi degli uffici giudiziari, sentiti i consigli dell'ordine e l'Autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

La proroga di tali termini si estende, in quanto compatibile, anche ai procedimenti:

- relativi alla mediazione, alla negoziazione assistita e agli altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 83, comma 20, del decreto-legge 18 del 2020);
- ai procedimenti dinanzi le Commissioni Tributarie (art. 83, comma 21, del decreto-legge 18 del 2020);

- ai procedimenti dinanzi le magistrature militari (art. 83, comma 21, del decreto-legge 18 del 2020)

La proroga del termine (fino all'11 maggio) non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 codice procedura penale, scadono nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020.

Il comma 4 dell'articolo che si commenta, prevede che la proroga dei termini fino all'11 maggio, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale, previsto dal comma 5 dell'articolo 85 del decreto-legge 18 del 2020, trovino applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti.

La norma, infine, adotta una soluzione differente da quella prevista per le altre giurisdizioni contemplate dalla disposizione, per i giudizi disciplinati dal Codice del processo amministrativo, disponendo la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei soli termini per la notificazione dei ricorsi, restando fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Codice stesso, in ragione del quale la proroga prevista non trova applicazione ai procedimenti cautelari.

Per una più compiuta disamina delle disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, che è stato inciso dalla norma che si commenta, si fa rinvio alle parti contenute nella circolare del Direttore Generale n. 148 del 19 marzo 2020 che è stata diramata a commento ed illustrazione dell'intera disciplina inserita nel decreto-legge cosiddetto "Cura Italia".

Art.37 – Termini nei procedimenti amministrativi

La norma proroga al 15 maggio 2020 il termine già fissato al 15 aprile dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del DL. n. 18 del 17 marzo u.s. E' sospeso quindi fino 15 maggio, in ogni procedimento amministrativo, su istanza di parte o d'ufficio, qualunque termine (ordinatorio, perentorio, endoprocedimentale, etc) previsto per adempimenti o scadenze pendente alla data del 23 febbraio 2020 o che sia iniziato a decorrere successivamente a tale data. Sono altresì prorogati o differiti al 15 maggio 2020 i termini di formazione della volontà dell'amministrazione nelle forme del c.d. silenzio "significativo" (di rigetto o di accoglimento).

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art.41 – Disposizioni in materia di lavoro

I commi 1 e 2 del decreto-legge in commento estendono la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria, alla CISOA e all'assegno ordinario FIS, nonché alla cassa integrazione in deroga per COVID 19, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Come si ricorderà, in base al decreto-legge n. 18/202, tali misure erano applicabili solo ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.

Il comma dell'art. 41 stabilisce inoltre che le domande di cassa integrazione in deroga per COVID – 19 sono esenti dall'imposta di bollo.